

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSANI, PENAZZATO, CIBOTTO, RAMPA, AZIMONTI, BUTTÈ,
ISGRÒ, COLOMBO VITTORINO, MANZINI, GERBINO, ANDREUCCI,
BIANCHI FORTUNATO**

Presentata il 9 gennaio 1959

Modificazione dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1957, n. 776, sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 17 febbraio 1950, n. 53 (articolo 8), « fu istituito un premio di rendimento *tantième* da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio, e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:

da 90 a 150 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 30 giornaliere;
da 151 a 179 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 100 giornaliere;
da 180 a 209 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 200 giornaliere;
da 210 unità di conversazioni giornaliere in poi, premio di lire 300 giornaliere.

Uguale premio maggiorato del 10 per cento spetta ai Capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione nonché alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi ».

Successivamente, con la legge 8 agosto 1957, n. 777 (articolo 27), le quote giornaliere di detto premio sono state portate rispettivamente da lire 30 a lire 70; da lire 100 a lire

180; da lire 200 a lire 320; e da lire 300 a lire 450, ma nessuna innovazione è stata introdotta circa i criteri fissati per la determinazione delle quote da corrispondere per ogni mese e per ogni ufficio interurbano.

L'emendamento che si propone, tende, invece, ad innovare radicalmente ai criteri posti a base del ripetuto premio sostituendo ad un premio di rendimento *tantième*, variabile a seconda del volume complessivo del traffico telefonico espletato mensilmente da ogni singolo ufficio interurbano, un premio di specializzazione e rendimento di misura costante.

L'emendamento trova la sua profonda ragion d'essere nelle seguenti inoppugnabili considerazioni:

a) il premio, partendo da premesse erranee giunge a risultati iniqui ed inaccettabili.

Esso parte dal presupposto e, quindi, dà per scontato, che tutto il personale addetto ai servizi di commutazione trovasi nelle stesse condizioni per poter raggiungere, a parità di sforzo, un uguale risultato; mentre l'esame della situazione reale porta a conclusioni tutt'affatto diverse.

Infatti, la natura del traffico (diretto e di transito) variando in misura notevole da ufficio ad ufficio, condiziona il rendimento, che dipende, appunto, oltre che dallo zelo, dalla capacità e dalla abnegazione del personale, anche dalla natura del traffico espletato e dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Esistono, invero, uffici che espletano traffico prevalentemente diretto ed uffici che espletano traffico per lo più di transito, ed è noto che quest'ultimo richiede uno sforzo ed una tensione nervosa ben maggiori che non l'altro, e dà come risultato, dal punto di vista del numero delle unità di conversazioni effettuate, una resa di gran lunga inferiore.

Volere ancorare il rendimento del personale e quindi l'ammontare del premio in parola soltanto all'entità delle unità di conversazioni effettuate significa ignorare, volutamente, le varie componenti, diverse da ufficio ad ufficio, che concorrono a determinare il rendimento stesso, e significa altresì accettare l'iniqua conclusione che, ad un maggior lavoro, possa corrispondere un premio minore e viceversa;

b) il premio *tantième*, tiene conto non del rendimento di ogni singola operatrice, ma del risultato conseguito dall'intero personale di ogni ufficio interurbano.

Sarebbe auspicabile che il premio anziché collettivo fosse individuale, in modo da costituire veramente un incentivo ad operare meglio e di più, ma, purtroppo, esistono difficoltà tecniche e contabili insuperabili per congegnare il ripetuto premio in maniera da corrisponderlo in ragione del lavoro espletato da ogni singolo dipendente interessato.

Ciò in quanto si ripeterebbero sul piano individuale quelle contraddizioni di cui alla precedente lettera a) che attualmente si verificano sul piano degli uffici.

La conseguenza, comunque, è che il premio corrisposto nello stesso ufficio in misura uguale a tutti i dipendenti, diligenti e non che siano, costituisce oltretutto, una remora alla estrinsecazione dello stesso spirito di emulazione.

Cosicché alle sperequazioni ingiustificabili per cui la migliore operatrice di un ufficio viene a percepire il premio nella misura talvolta di gran lunga inferiore a quella percepita dalla peggiore operatrice di un altro ufficio più favorito, si viene ad aggiungere la sperequazione di trattamento tra il personale dello stesso ufficio;

c) il premio *tantième* così come attualmente congegnato si è rivelato impotente

ad arrestare il movimento centrifugo ed irreversibile del personale dalle centrali interurbane verso gli uffici amministrativi.

Se è vero che il servizio di commutazione è così faticoso ed estenuante da fiaccare le fibre più resistenti, e tale da determinare vere e proprie malattie professionali, è pur vero che finora non si è fatto nulla per compensarlo adeguatamente, per cui le pressioni intese ad abbandonare il servizio di commutazione, si fanno sempre più insistenti e pressanti;

d) alle cennate difficoltà e sperequazioni occorre aggiungere un altro elemento di turbamento e di confusione recato, per la materia che ci interessa, dalle nuove convenzioni stipulate di recente con le Società concessionarie.

Esse prevedono infatti che l'Azienda assuma direttamente i servizi di prenotazione delle conversazioni da istradare sulla rete telefonica statale, servizio prima gestito in gran parte dalle Società concessionarie.

Cosicché il rendimento globale del personale, in seguito a tale circostanza puramente accidentale, viene automaticamente a diminuire e, pur rimanendo costante il rendimento individuale del personale stesso, viene, correlativamente, a diminuire l'ammontare del premio.

Da tutte le considerazioni suesposte scaturisce evidente l'intento di coloro che hanno l'onore di presentare l'unità proposta di legge, di raggiungere un duplice obiettivo: compensare adeguatamente il lavoro del personale addetto alla commutazione, che non trova confronti, quanto a faticosità, gravosità e continuità, con quello svolto in altri settori della stessa Amministrazione, ed arrestare o, quanto meno, contenere le pressioni esercitate dal personale suddetto per essere sollevato dal servizio di commutazione.

L'auspicata trasformazione del premio di cui trattasi, comporterebbe una enorme semplificazione contabile, con l'eliminazione della complessa e oltre tutto laboriosa procedura occorrente per calcolare mensilmente l'ammontare del premio stesso e si risolverebbe, sotto questo aspetto, anche in una notevole economia di spesa.

L'emendamento proposto contiene, inoltre, una innovazione per quanto concerne i destinatari del premio. Viene infatti previsto che esso debba essere corrisposto, seppure nella misura del 25 per cento, al personale addetto ai servizi accessori e contabili degli uffici interurbani.

L'estensione si giustifica pienamente ove si consideri che l'entità del lavoro svolto da quest'ultimo personale è in diretta correlazione con la mole del lavoro espletato dalle sale di commutazione.

L'estensione infine al personale dei centralini del Ministero e delle stazioni ampli-

ficatrici, sempre nella misura ridotta del 25 per cento, trova la sua ragion d'essere nel fatto che questo espleta un lavoro di commutazione con l'uso della cuffia seppure meno gravoso di quello espletato nelle sale interurbane.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 27 — *premio di maggior rendimento e tantième* — della legge 8 agosto 1957, n. 776, sono sostituiti dai seguenti:

« al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, è altresì, concesso un premio di specializzazione e rendimento per ogni giornata di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

Direttori ufficio interurbano . . .	L. 600
Coadiuvanti, capiturno ed assistenti di commutazione . . .	» 550
Ufficiali telefonici	» 500

Al personale addetto ai servizi accessori e contabili degli uffici interurbani ed ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici il premio di cui al precedente comma è corrisposto nella misura del 25 per cento di quello spettante agli ufficiali telefonici ».